



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Oggetto: Approvazione degli indirizzi regionali per l'attuazione del D.Lgs n. 150 del 15 settembre 2015, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 185 del 24 settembre 2016, contenente la disciplina di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive. Revoca della DGR n. 159 del 17/02/2014 ad oggetto "Approvazione Linee guida Regionali per l'attuazione del D.Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i. per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1.

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi regionali per l'attuazione del D.Lgs n. 150 del 15 settembre 2015, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 185 del 24 settembre 2016, contenente la disciplina di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive di cui all'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
2. di revocare la DGR n. 159 del 17/02/2014 ad oggetto "Approvazione Linee guida Regionali per l'attuazione del D.Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i. per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015, recante "D.Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" – " prime indicazioni";
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 39/0003374 del 04/03/2014, recante "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.Lgs. 150/15. Nota prot. n. 2866 del 06/02/2016";
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5090 del 04/04/2016, recante "Condizione di non occupazione ex art. 19, comma 7 D.Lgs. 150/2015 – chiarimenti";
- D. Lgs. 185 del 24 settembre 2016, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

B) MOTIVAZIONE

In data 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183".

Il Capo II del decreto – "Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro - introduce nuove disposizioni che regolano i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, in particolare, lo stato di disoccupazione, da attribuire esclusivamente a coloro che sono privi di impiego, e il rafforzamento dei "meccanismi di condizionalità" nei confronti dei beneficiari di



strumenti di sostegno del reddito.

In data 23/12/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 34/15 con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione del D. Lgs. 150/2015, relative, in particolare, a:

- stato di disoccupazione;
- meccanismo di condizionalità per i soggetti percettori di strumenti di sostegno del reddito;
- condizione di non occupazione;
- applicazione, in quanto compatibile, delle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. n. 150/2015 al collocamento dei disabili di cui alla Legge n. 68/99.

A seguito di alcuni quesiti posti dalle Regioni in merito alla corretta gestione amministrativa dello stato di disoccupazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso la nota prot. n. 39/0003374 del 04/03/2016, con la quale sono state fornite indicazioni relative:

- all'abolizione dell'istituto della conservazione dello *status* di disoccupazione, in base al quale veniva riconosciuto lo stato di disoccupato anche a coloro che avevano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, o un'attività di lavoro autonomo, da cui si ricavi un reddito annuale non superiore, rispettivamente, ad € 8.000,00 e ad € 4.800,00 (redditi minimi esclusi da imposizione fiscale);
- alla modalità di computo della durata dello stato di disoccupazione;
- alla gestione del lavoro autonomo;
- all'individuazione dei "giustificati motivi" che escludono l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei percettori di strumenti di sostegno del reddito;
- alla compatibilità dell'iscrizione al servizio di "collocamento mirato" dei soggetti disabili (L. n. 68/99) con lo svolgimento di attività lavorativa di scarsa entità retributiva.

Ulteriori chiarimenti, in ordine alla condizione di "non occupazione", introdotta dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 150/2015, riferita a coloro che, non immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa, richiedono agli enti preposti l'erogazione di prestazioni sociali (ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket), sono stati, altresì, forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota Prot. n. 5090 del 04/04/2016. In particolare, in relazione a tale target, il Ministero ha chiarito che, per l'erogazione delle prestazioni, i destinatari non debbono iscriversi presso i Centri per l'impiego, per evitare un'ingiustificata registrazione di persone, non immediatamente disponibili alla ricerca di un'occupazione, rispetto alle finalità istituzionali proprie dei servizi pubblici per l'impiego attribuite dalla legge.

Successivamente, con il D. Lgs. n. 185 del 24/09/2016, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 150/2015, che non hanno però riguardato l'istituto della "conservazione dello stato di disoccupazione", non essendo state accolte alcune osservazioni al riguardo proposte dal Coordinamento delle Regioni. Pertanto, a seguito della non reintroduzione nel testo di legge di tale istituto che, nelle more dell'approvazione del D.Lgs n. 185/16 i Centri per

M
Colui



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

l'impiego hanno continuato ad applicare, in sede di Coordinamento nazionale le Regioni hanno concordato e individuato la data del 10 novembre 2016 quale "dies a quo", a livello nazionale, per l'avvio delle procedure di allineamento delle modalità operative dei servizi pubblici per il lavoro rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 150/15 relative alla gestione del nuovo stato di disoccupazione.

Alla luce delle sopra richiamate disposizioni, note e decisioni, pur se l'attuazione integrale della nuova disciplina prevista dal D. Lgs. n. 150/2015, così come integrato e modificato dal D. Lsg. 185/2016, resta subordinata all'adozione dei Decreti Ministeriali attuativi, al momento, si ritiene necessario procedere con l'adeguamento delle disposizioni regionali alle modifiche introdotte dal citato decreto, in particolare quelle relative alla nuova definizione di stato di disoccupazione, revocando le precedenti approvate con DGR n. 159 del 17/02/2014. Le disposizioni regionali in materia di servizi per il lavoro e politiche attive adottate ai sensi della previgente normativa contenenti disposizioni confliggenti con il D.Lgs n. 150/15 e con i contenuti di cui all'All. 1 al presente atto sono da intendersi revocate.

Il documento, sottoposto all'approvazione, è stato esaminato dalla Commissione Regionale Lavoro nelle sedute del 08/06/2017 e del 27/06/2017; nella riunione del 27/06/2017 la Commissione ha espresso parere favorevole.

Dalla presente deliberazione non deriva ne' può derivare alcun onere di spesa a carico del Bilancio regionale, in quanto riveste aspetti legati all'attribuzione e alla gestione dello *status* di disoccupazione, che afferiscono alle funzioni istituzionalmente attribuite dal Legislatore ai servizi pubblici per il lavoro, nel loro ruolo di promotori dell'inclusione lavorativa di quanti sono alla ricerca di un'occupazione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

C) PROPOSTA

"Approvazione degli indirizzi regionali per l'attuazione del D.Lgs n. 150 del 15 settembre 2015 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 185 del 24 settembre 2016, contenente la disciplina di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive. Revoca della DGR n. 159 del 17/02/2014 ad oggetto "Approvazione Linee guida Regionali per l'attuazione del D.Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i. per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche."

L'allegato 1 costituisce parte integrante della presente delibera.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

La Responsabile del procedimento

(Dott.ssa Maria Elena Cherubini)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E
SERVIZI TERRITORIALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dal presente atto non deriva ne' può derivare alcun onere di spesa a carico del Bilancio regionale per la motivazione riportata nel documento istruttorio.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(Dott. Fabio Montanini)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"Attività produttive, Lavoro e Istruzione"**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Massimo Giulimondi)

La presente deliberazione si compone di n° 12 pagine, di cui n° 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott.ssa Deborah Giraldi)



ALLEGATO 1

INDIRIZZI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 150 DEL 15 SETTEMBRE 2015, COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LSG. 185 DEL 24 SETTEMBRE 2016, CONTENENTE LA DISCIPLINA DI RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE.

Articolo 1

Stato di disoccupazione.

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.
Possono altresì rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa anche i lavoratori "a rischio di disoccupazione" dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.
2. In attesa che il sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro divenga definitivamente operativo, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) di cui al comma 1 può essere effettuata con le seguenti modalità:
 - a) di persona, presentandosi direttamente presso il servizio pubblico per l'impiego prescelto;
 - b) in via telematica, avvalendosi del servizio informatico messo a disposizione dai servizi pubblici per l'impiego per il tramite del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche all'indirizzo web <https://janet.regione.marche.it>;
 - c) mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS, in quanto la domanda di sostegno al reddito equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
 - d) mediante il sito ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro).
3. Sulla base delle informazioni fornite dagli utenti in sede di registrazione, agli stessi è assegnata una classe di profilazione allo scopo di valutarne il livello di occupabilità.



Articolo 2

Patto di servizio personalizzato (PSP)

1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i soggetti privi di lavoro contattano il Centro per l'impiego per la profilazione e per la stipula del PSP, entro:
 - a) 30 giorni dalla data della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, punto 2, lett. b) e d) per i non percettori di strumenti di sostegno del reddito. In attesa che il sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro divenga definitivamente operativo, resta ferma la possibilità di rendere la DID anche nella modalità indicata all'art. 1, comma 2, lett.a);
 - b) entro 15 giorni dalla data della domanda di sostegno del reddito resa all'INPS, di cui all'art. 1, punto 2, lett. c), per i percettori di strumenti di sostegno del reddito, conformemente a quanto indicato dall'art. 4.
2. Nel caso in cui l'utente non si presenti spontaneamente, il Centro per l'impiego provvederà a convocarlo entro i termini e con le modalità stabiliti dal Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali con proprio provvedimento, salvo diversa tempistica contenuta nell'emanando decreto richiamato all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 150/15.
3. Sono elementi essenziali del PSP:
 - a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
 - b) la definizione del profilo personale di occupabilità (profilazione) che l'ANPAL dovrà mettere a disposizione dei Centri per l'impiego;
 - c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la loro tempistica;
 - d) la frequenza ordinaria dei contatti con il responsabile delle attività;
 - e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
4. Nel PSP deve inoltre essere riportata la disponibilità del richiedente allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del *curriculum vitae* e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
 - b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
 - c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs n. 150/15.

M
Olliv



Articolo 3

Durata e sospensione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione si computa secondo il criterio delle giornate di calendario.
2. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
3. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) resa nelle forme di cui all'art. 1, detratti eventuali periodi di sospensione.

Articolo 4

Meccanismo di condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno del reddito privi di occupazione

1. L'erogazione di strumenti di sostegno del reddito è condizionata allo svolgimento delle iniziative di politica attiva concordate dal beneficiario con il Centro per l'impiego con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP).
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito, ivi compresi i disabili iscritti ai sensi della L. n. 68/99, ancora privi di occupazione, contattano i Centri per l'impiego, per concordare un appuntamento finalizzato alla stipula del PSP, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. In mancanza, saranno convocati dal Centro per l'impiego secondo modalità definite con successivo provvedimento del Dirigente di P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali, salvo diversa tempistica contenuta nell'emanando decreto richiamato dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 150/15.
3. In caso di inadempimento a quanto convenuto nel patto di servizio personalizzato (PSP), i Centri per l'impiego adottano le sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs n. 150/15 e ne danno opportuna comunicazione all'INPS, secondo modalità definite con successivo provvedimento del Dirigente di P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali.

Articolo 5

Meccanismo di condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro

1. Per i beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la cui erogazione è condizionata allo svolgimento delle iniziative di politica attiva dedotte nel patto di

dm



servizio personalizzato (PSP), si rinvia alle future disposizioni operative contenute nell'emanando decreto ministeriale richiamato all'art. 22, comma 1 D.Lgs n. 150/15.

Articolo 6 Collocamento mirato

1. L'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi degli articoli 8 e 18 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, o autonoma, da cui derivi un reddito annuale pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00, per il lavoro subordinato; € 4.800,00, per il lavoro autonomo).
2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 18 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i., l'iscrizione nei relativi elenchi è mantenuta anche a coloro che svolgono un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, da cui derivi un reddito annuale pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00, per il lavoro subordinato; € 4.800,00, per il lavoro autonomo).
3. Nelle fattispecie sopra riportate, per l'assegnazione e valutazione dello stato occupazionale ed inserimento in Elenco Anagrafico, la normativa di riferimento è quella contenuta nell'art. 19 del D.Lgs 150/15 ai fini della sospensione e della perdita dello stato di disoccupazione, conformemente a quanto contenuto nell'art. 3 e nell'art. 7 del presente atto.

Articolo 7 Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione per i soggetti disoccupati **non percettori di strumenti di sostegno del reddito** si verifica in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP) nel rispetto dei tempi indicati all'art. 2;
 - b) mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli appuntamenti previsti nel patto di servizio personalizzato (PSP) o successivamente disposti dal Centro per l'impiego;
 - c) rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro così come definita dall'articolo 25 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015;
 - d) instaurazione di un rapporto di lavoro superiore a 6 mesi e in caso di rapporto di lavoro autonomo a prescindere dalla durata.
2. La perdita dello stato di disoccupazione per i soggetti disoccupati **percettori di strumenti di sostegno del reddito** si verifica in conformità a quanto indicato nell'art. 4.

M
Olive



3. Per i soggetti disabili iscritti ai sensi della L. n. 68/99, non percettori di strumenti di sostegno del reddito, il regime sanzionatorio è quello indicato nella normativa di specie.

Articolo 8 Giustificati motivi

1. I *giustificati motivi* che determinano la non applicazione dei meccanismi sanzionatori, sia nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno del reddito, che dei non percettori, sono i seguenti:

- a) documentato stato di malattia o infortunio;
- b) servizio civile/leva;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale a qualsiasi titolo (Esibizione dell'ordine di comparire del magistrato);
- e) gravi motivi familiari documentati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità alcuna di valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

2. In caso di svolgimento di un lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, di un tirocinio formativo o di altre attività non costituenti rapporto di lavoro (work experience, borse lavoro, borse di ricerca....) sarà onere dell'interessato comunicare e documentare, preventivamente, l'impossibilità a presentarsi all'appuntamento concordato.

3. Le ipotesi di giustificato motivo di cui al presente articolo dovranno essere comunicate, e documentate, in conformità a quanto definito con successivo atto dal Dirigente di P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali.

Articolo 9 Condizione di non occupazione

1. In base al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015, ai fini delle prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie, gli utenti, non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva, non debbono iscriversi come disoccupati presso i Centri per l'impiego; tutto ciò per evitare un'ingiustificata registrazione rispetto alle funzioni istituzionali proprie dei servizi pubblici per l'impiego attribuite dalla legge.

mm



Articolo 10
Disposizioni finali e rinvio dinamico

1. La data convenuta a livello di Coordinamento delle Regioni a partire dalla quale i servizi pubblici regionali per l'impiego adeguano le modalità operative ai contenuti relativi alla nuova definizione di disoccupazione è il 10 novembre 2016.
2. Le norme del presente atto si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti disposizioni normative statali e ministeriali.

M
Olly